



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IV REPARTO - 15^ DIVISIONE
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma

Prot. n. M_D GMIL IV 15 1 *0451113*
COD.CLASS.: 260 150 110
C 34

Roma, *17.09.2008*
p.d.c. Col. Santorelli- Tel. 50440

OGGETTO: Art. 7, commi 1 e 2 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.
Rimborso spese di viaggio per la tratta da e per la Sardegna.

AL **COMANDO LOGISTICO A.M.**
Servizio di Commissariato e Amm.
Reparto Amministrazione 4° Ufficio
Viale dell'Università n. 4
00185 - ROMA

e,p.c.

A **DIREZIONE AMMINISTRAZIONE INTERFORZE**
00100 - ROMA

COMANDO LOGISTICO
DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Via Jacopo da Diacceto 3/C
50123 - FIRENZE

MARINA MILITARE
Centro di Responsabilità Amm.
Ufficio Generale
Piazza della Marina n. 4
00100 - ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI C.C.
Direzione di Amministrazione
Viale Romania n. 49
00100 - ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: foglio n. M_D.ACLCMLOG.095323 del 17 luglio 2008
Seguito: foglio n. DGPM/IV/12/110082/0 del 20 settembre 2002

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Con il foglio a riferimento codesto Comando ha inoltrato quesito (in copia agli enti in indirizzo per conoscenza) volto a conoscere, con riferimento alla tratta riportata in oggetto, la possibilità di rimborsare il costo del biglietto navale anche nel caso di viaggio autorizzato con uso del mezzo aereo.

- In particolare, nell'ambito della fattispecie in esame sono state indicate due ipotesi di soluzioni:
- a. rimborso di una somma pari al costo del biglietto navale con sistemazione in poltrona o passaggio ponte (nel caso di mancata presentazione del titolo di viaggio);
 - b. rimborso del biglietto per la cabina navale ad uso singolo (in alternativa al pernottamento fuori sede) previa presentazione di idoneo documento di viaggio.
2. Al riguardo lo scrivente evidenzia in via preliminare che la problematica sollevata non può che essere riferita ai soli viaggi da e per la Sardegna, tragitto non servito da ferrovia. In tale quadro, il mezzo navale, alla luce del combinato disposto dagli art. 12 e 13 della legge 836/73 costituisce il normale mezzo di trasporto. In particolare l'uso di trasporti marittimi non ha bisogno di una specifica autorizzazione nel caso in cui la destinazione non possa essere raggiunta anche per ferrovia.
3. Precisato quanto sopra, questo Reparto concorda circa la soluzione indicata da codesto Servizio e riportata al punto 1. a. Ciò alla luce della succitata considerazione e di quanto previsto dall'art.7, commi 1 e 2, del D.P.R. 163/02.
Con riferimento al rimborso di cui al punto 1. b. si concorda, a condizione che il rimborso risulti maggiormente conveniente per l'Amministrazione. Pertanto il costo del rimborso del biglietto della nave e l'indennità di missione spettante (maggiore in ragione del prolungamento del tempo di percorrenza) devono essere di importo inferiore rispetto al rimborso spettante nel caso di viaggio con mezzo aereo.
In ogni caso, come precisato nel quesito, per la durata del viaggio notturno in nave non deve essere corrisposta l'indennità di missione maggiorata di €. 6,00 (come da foglio a seguito).
Si precisa, altresì, che nell'ipotesi in cui non si configuri una maggiore convenienza economica da parte dell'Amministrazione, pur non potendo essere liquidato il biglietto della nave, di cui al punto 1. b., si potrà corrispondere in ogni caso il rimborso di cui al punto 1. a.
4. Quanto sopra con riferimento agli aspetti di natura amministrativa di competenza dello scrivente, lasciando alle valutazioni del Comandante di Corpo che ha autorizzato la missione e l'uso del mezzo aereo le azioni ritenute necessarie in presenza di eventuali pregiudiziali correlate alla natura della missione ed alla operatività della stessa.

IL CAPO DEL IV REPARTO
Dirigente Dott. Giuseppe CARPINELLI

Carpinelli

CASIONE

Casione